

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO SULL'INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO PER L'ANNO 2000

1. Premessa

Con la deliberazione 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99), come modificata dalla deliberazione 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 268 del 15 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 172/99), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha disciplinato modalità e condizioni delle importazioni ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Con questi provvedimenti l'Autorità ha definito le procedure che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete) deve seguire per la verifica di ammissibilità delle richieste di importazione per l'anno 2000 e la conseguente assegnazione della capacità di interconnessione disponibile per il mercato libero.

L'Autorità, con la deliberazione 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 286, del 6 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 180/99), ha definito alcune disposizioni in materia di modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, imponendo due limiti al grado di controllo che ciascun operatore può esercitare sulla capacità disponibile. Il primo limite, espresso in MW, si applica a ciascun mese solare dell'anno 2000, ed è pari al 20% della massima capacità disponibile complessiva per nuovi impegni contrattuali di importazione su tutta l'interconnessione con l'estero. Il secondo limite, anch'esso valido per ciascun mese solare dell'anno 2000, è pari al 15% della massima capacità disponibile per l'importazione di energia elettrica da un Paese confinante con l'Italia qualora l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale risulti superiore alla massima capacità disponibile da tale Paese.

2. I fatti

In seguito all'applicazione della deliberazione n. 180/99, il Gestore della rete ha comunicato all'Autorità, con nota in data 15 dicembre 1999 (prot.

n. AD/P 990127), che, dopo che sono state eseguite le rettifiche necessarie affinché i soggetti richiedenti rispettino i limiti posti all'allocazione della capacità di interconnessione sia complessiva, sia relativa alle singole frontiere (come previsto dall'articolo 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione n. 180/99), è emersa l'esistenza di capacità di trasporto residue sull'interconnessione con alcuni Paesi confinanti. E' anche emerso che tali capacità di trasporto residue variano nel corso dei mesi dell'anno 2000.

Questa situazione mostra che il limite del 15% sulla massima capacità disponibile per l'importazione di energia elettrica da ciascun Paese confinante non assicura la finalità per la quale è stato introdotto, vale a dire la piena utilizzazione dell'intera capacità disponibile sulla corrispondente interconnessione.

L'Autorità ritiene pertanto necessario procedere ad un'integrazione delle disposizioni contenute nella deliberazione n. 180/99, adottando un nuovo provvedimento. Si intendono così stabilire norme che il Gestore della rete dovrà applicare affinché la residua capacità disponibile sia assegnata ai soggetti che hanno già presentato domanda, sino a concorrenza della quantità richiesta dal singolo soggetto, fermo restando il rispetto del limite del 20%, a valere per l'intero anno 2000, di cui all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 180/99.

La procedura di assegnazione prevista costituisce un correttivo del vincolo del 15% fissato su base mensile nella deliberazione n. 180/99, poiché essa si propone di assicurare la piena utilizzazione della capacità disponibile. La procedura prevista ha, nelle intenzioni dell'Autorità, anche il vantaggio, rispetto ad altre soluzioni, di essere di rapida e facile attuazione poiché non comporta un cambiamento nei criteri di assegnazione.

3. Descrizione del provvedimento

Articolo 1 Modalità di assegnazione della capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione per l'anno 2000 in esito alla procedura di cui all'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 dicembre 1999, n. 180/99

L'articolo definisce le modalità che il Gestore della rete è tenuto a seguire per l'assegnazione di ulteriore capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione per l'anno 2000 per l'importazione di energia elettrica da un singolo Paese confinante, nel caso in cui abbia trovato applicazione, per l'importazione da tale Paese, il disposto di cui all'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 180/99 (ovvero sia stato dato esito positivo alle verifiche con invio della relativa proposta

contrattuale). Il Gestore della rete assegna, per ciascun mese dell'anno 2000, basandosi sulla definizione di profili mensili costanti di immissione di energia elettrica dal Paese confinante, la residua capacità di trasporto disponibile in misura uguale a ciascun soggetto che ha presentato richiesta di vettoriamento internazionale, una volta che questa sia stata positivamente verificata dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 4, comma 4.7, della deliberazione n. 162/99. L'assegnazione deve avvenire fino a concorrenza della quota della capacità di ogni singola richiesta non assegnata ai sensi del richiamato articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 180/99, dandone comunicazione ai soggetti interessati e all'Autorità entro il 22 dicembre 1999.

L'assegnazione diventa definitiva solo se, entro il 28 dicembre 1999, il soggetto interessato comunica al Gestore della rete di accettare una quota o tutta la capacità assegnata, unitamente alle modalità secondo cui intende avvalersi di tale capacità. Poiché la procedura prevista dalla deliberazione in oggetto non costituisce una deroga alla deliberazione n. 162/99, a tale comunicazione deve essere allegata, pena l'irricevibilità, la medesima documentazione prevista dall'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99.

Ai fini di tali ulteriori assegnazioni trova applicazione l'articolo 3, commi 3.1. e 3.2, della deliberazione dell'Autorità n. 180/99. Le richieste di vettoriamento presentate da società tra le quali sussiste un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero da società che siano controllate dal medesimo soggetto, devono essere considerate come presentate da un unico soggetto (comma 3.1). Inoltre, si conferma che a nessun soggetto è consentito detenere più del 20% della massima capacità disponibile complessiva sull'interconnessione per ciascun mese solare dell'anno 2000 (comma 3.2).

Articolo 2 Disposizioni finali

L'articolo fissa al 30 dicembre 1999 la data entro cui il Gestore della rete trasmette all'Autorità l'elenco delle assegnazioni definitive effettuate in base all'articolo precedente.